



STATUTO della Associazione

"ELPIS Nave Ospedale"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

Titolo I) Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1) E' costituita una Associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato sotto la denominazione **"ELPIS Nave Ospedale" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)**.

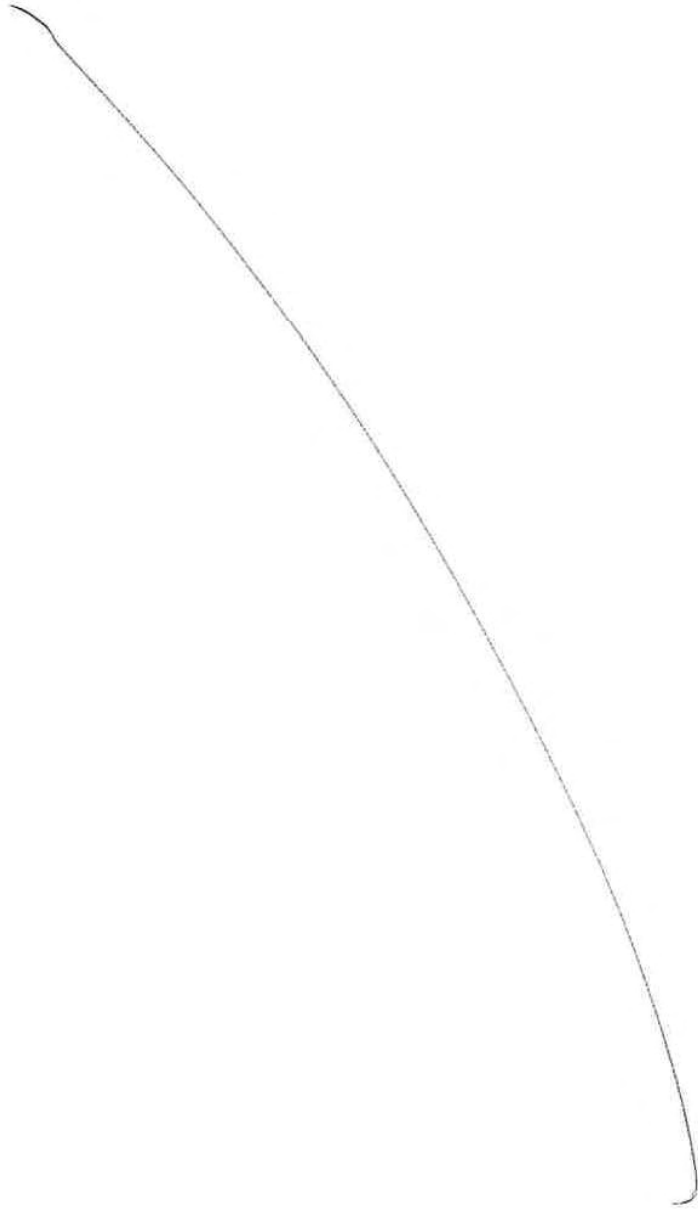
Articolo 1bis) Dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), come previsto dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la locuzione sopra riportata e il relativo acronimo saranno sostituiti rispettivamente da "Ente del Terzo Settore" e da "ETS".

Articolo 2) L'Associazione ha sede legale in Trapani, nella via Gen. Domenico Giglio n.3, ha durata illimitata e si scioglie per deliberazione dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni e per le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero; tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome Associazione "ELPIS Nave Ospedale", seguito dall'indicazione della località della sede e/o della eventuale ulteriore unità navale di potenziamento.

Articolo 3) L'Associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché dei contributi in denaro o in natura da parte dei singoli cittadini e di enti ed/od associazioni, salva, beninteso, la facoltà di





ricorrere a prestazioni professionali e qualificate a pagamento, nonché di dipendenti, laddove necessario per raggiungere gli scopi dell'Associazione.

Articolo 4) L'Associazione è una Organizzazione ~~[da eliminare: "di volontariato"]~~ Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi ~~[da eliminare: "delle leggi 11 agosto 1991 n. 266 e"]~~ del D Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 trae naturale origine dallo sviluppo di un progetto nato in seno ad altra O.N.L.U.S. "Trapani per il Terzo Mondo", anch'essa basata sul volontariato sanitario che già da oltre un decennio opera in Madagascar nel settore della cooperazione sanitaria internazionale e si propone di operare nell'ambito della cooperazione sanitaria allo sviluppo ~~[da eliminare: "ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49"]~~, nonché nell'ambito della solidarietà internazionale attraverso l'assistenza medico-umanitaria alle popolazioni in situazione di crisi, con particolare riferimento a eventi di grave pericolosità o danno collettivo, fornendo:

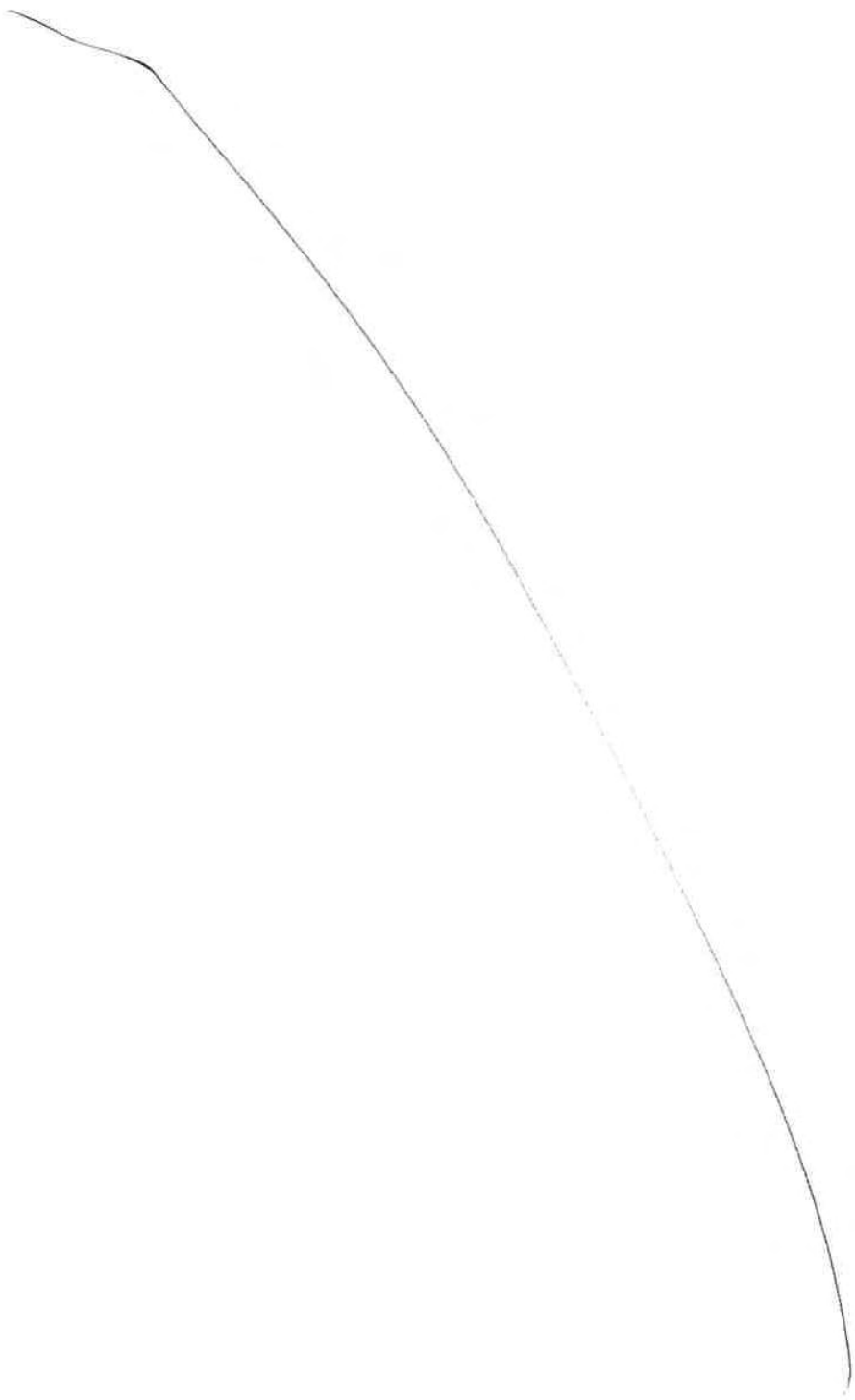
- a. assistenza solidaristico-sanitaria;
- b. assistenza e soccorso sanitario alle popolazioni povere, alle vittime delle catastrofi di origine naturale o umana, alle vittime della guerra, senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa o politica;
- c. attività di formazione e invio di personale qualificato per la realizzazione di progetti nell'ambito della cooperazione sanitaria internazionale.

Nell'orientamento ideale della propria attività l'Associazione adotta e riconosce come scopo fondamentale l'opera di soccorso medico-umanitario, senza discriminazione alcuna, e lo concretizza soprattutto, ma non esclusivamente, mediante l'intervento di una nave, adibita ad ospedale, che si rende operativa e disponibile nelle zone di necessità.

L'Associazione persegue la sua attività anche promuovendo il reclutamento di risorse umane e il reperimento di risorse finanziarie a beneficio di tali situazioni di bisogno sociale.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di indipendenza, neutralità e imparzialità.







rivendicando, nel nome dell'assistenza umanitaria, la totale libertà dell'esercizio della sua funzione.

L'Associazione potrà adoperarsi anche in attività di supporto all'assistenza medico-umanitaria che si intende svolgere, sia sul territorio nazionale che su quello internazionale. In particolare, potrà anche svolgere attività rivolte al reclutamento degli operatori umanitari, alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali, escluso in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

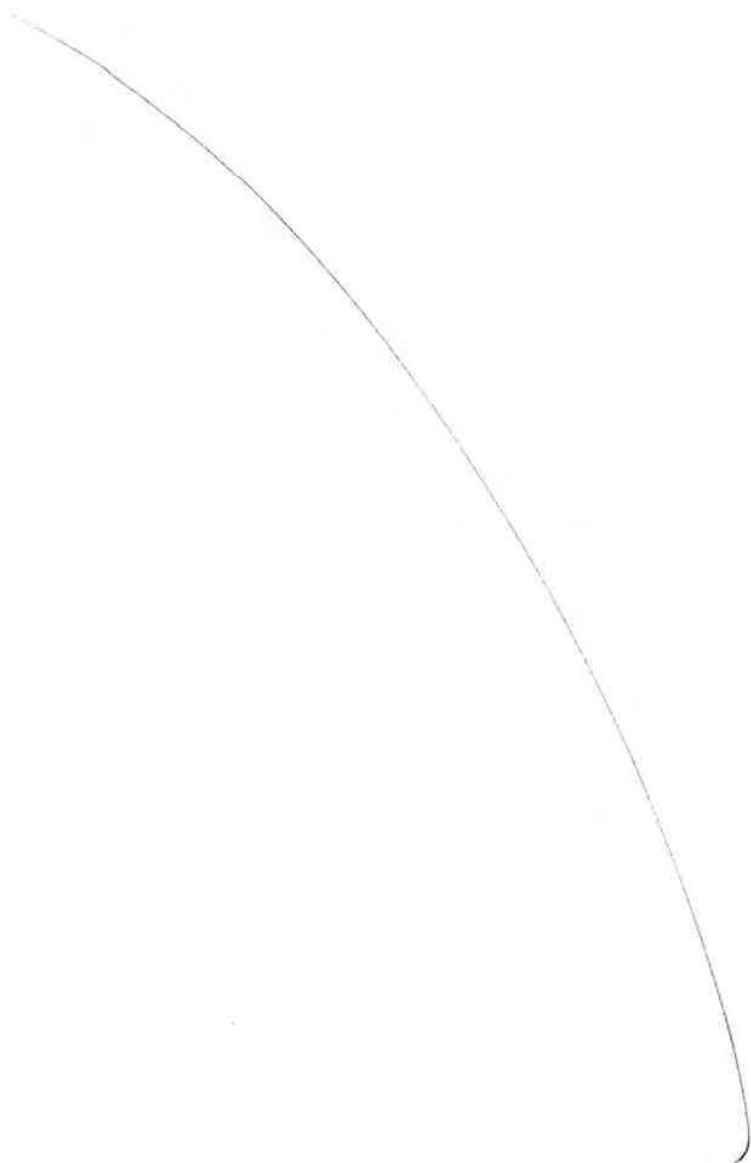
Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere, fermo restando il loro carattere di volontariato, al raggiungimento delle finalità di cooperazione sanitaria.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività diversa da quella ad essa direttamente connessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività specifiche dell'Associazione sono:

- sostegno sanitario in paesi a basso reddito, realizzando programmi a breve e medio termine;
- interventi e soccorso sanitario in corso di calamità naturali e/o emergenze di varia natura;
- soccorso sanitario a popolazioni coinvolte in conflitti, a profughi e/o a migranti;
- campagne di vaccinazione e prevenzione;





- attività di ricerca e raccolta dati in campo sanitario;

- trasporto di mezzi di sussistenza;

- addestramento del personale locale per far fronte anche alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza;

- realizzazione di interventi a carattere sanitario siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;

- selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;

fornitura agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero di opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;

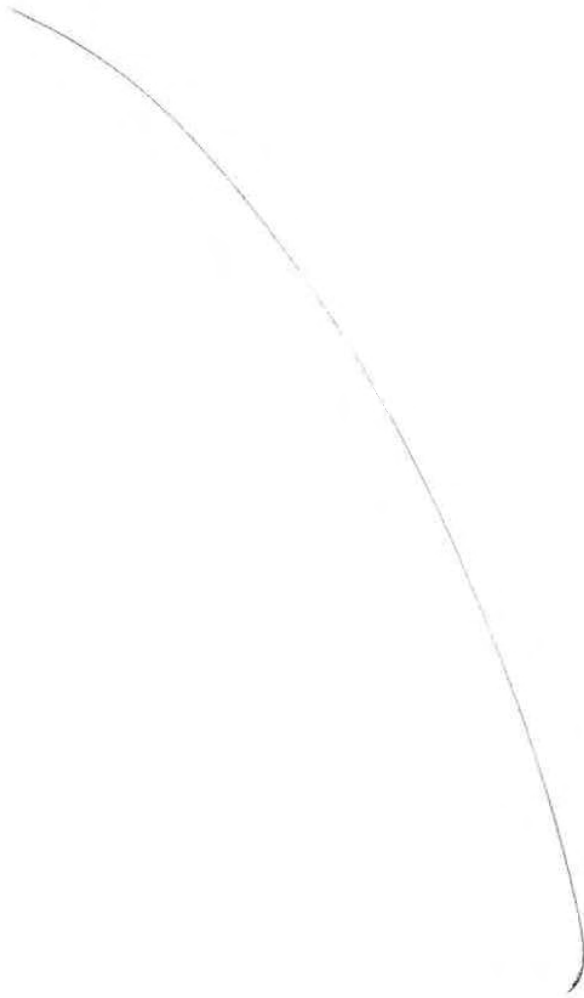
- realizzazione di programmi di collaborazione con altre Organizzazioni umanitarie eventualmente associate od affiliate, in progetti più complessi offerenti alle medesime finalità.

articolo 4bis) L'Associazione trae naturale origine dallo sviluppo di un progetto nato in seno ad altra O.N.I. U.S. "Trapani per il Terzo Mondo", anch'essa basata sul volontariato sanitario che già da oltre un decennio opera in Madagascar nel settore della cooperazione sanitaria internazionale e si propone di operare nell'ambito della cooperazione sanitaria allo sviluppo, nonché nell'ambito della solidarietà internazionale attraverso l'assistenza medico-umanitaria alle popolazioni in situazione di crisi, con particolare riferimento a eventi di grave pericolosità o danno collettivo, attraverso le seguenti attività:

a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lettera b) D.Lgs 117/17);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

Lu



finalità educativa (art. 5, lettera d. D.Lgs 117/17).

c) formazione universitaria e post universitaria (art. 5, lettera g. D Lgs 117/17);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera h. D Lgs 117/17);

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, lettera m. D Lgs 117/17)

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lettera n. D.Lgs 117/17),

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lettera r. D Lgs 117/17);

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera u. D Lgs 117/17);

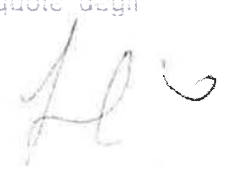
i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera v. D.Lgs 117/17),

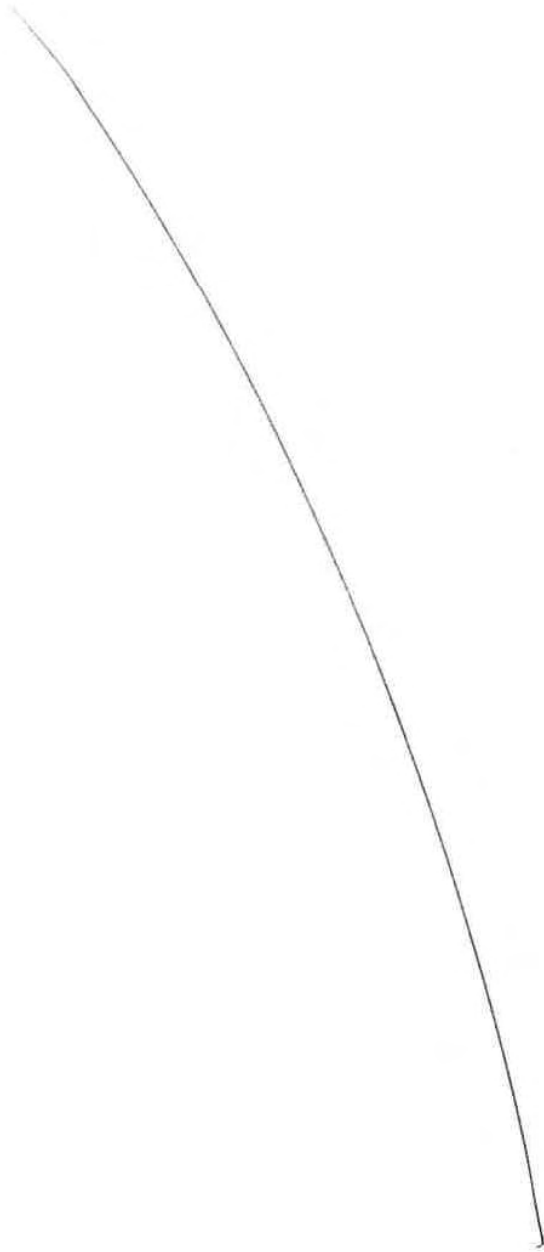
~~A~~ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera w. D.Lgs 117/17).

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle suindicate purché abbiano carattere secondario e strumentale ad esse.

Titolo II) Patrimonio

Articolo 5) Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai contributi e quote degli





associati, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da Enti e privati, nonché dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, tra cui la nave ospedale ELPIS, dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione, da sponsorizzazioni e da attività commerciali marginali.

I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'Associazione; insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione della Associazione.

Pertanto è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. [altri Enti del Terzo Settore] che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Titolo III) Associati

Articolo 6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

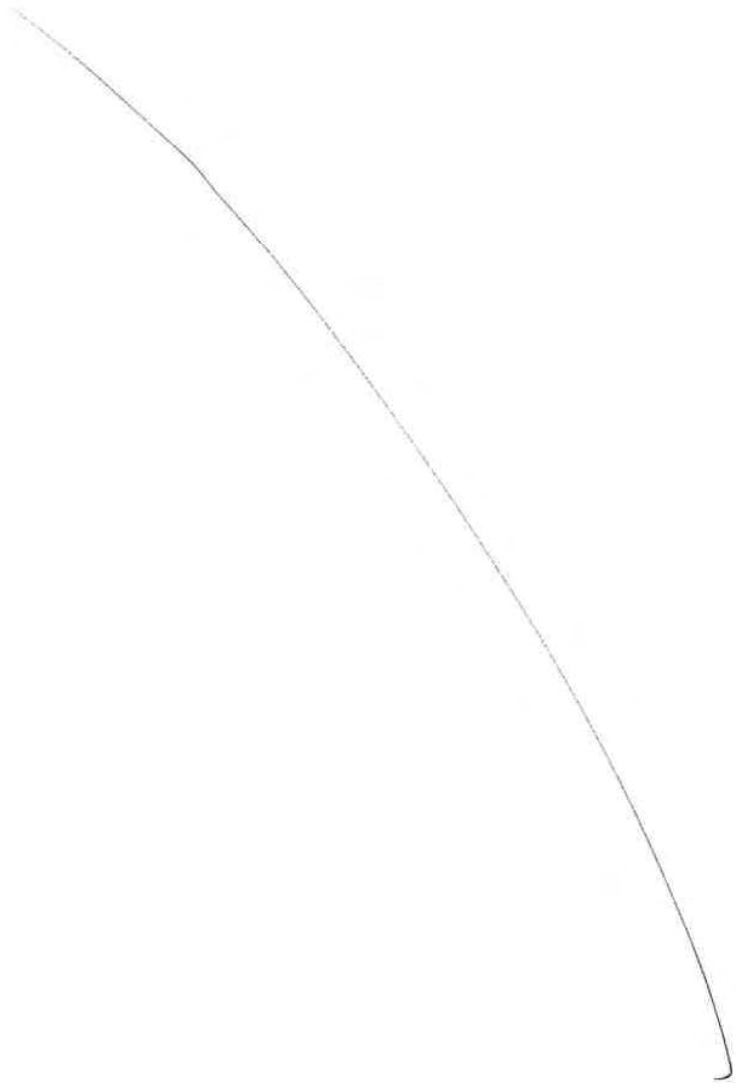
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa o di sesso, condividono lo spirito e gli ideali, intendendo impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;





Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie.

Soci Sostenitori: sono coloro che intendono partecipare alle attività solo con apporto economico.

Soci Onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, corredata della firma di un socio presentatore.

Il Consiglio Direttivo giudica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile entro trenta giorni dalla comunicazione al candidato solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, ed a contribuire alle attività dell'Associazione.

La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- scioglimento o estinzione, qualora l'associato non sia persona fisica;
- dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, se il socio comunica il recesso dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non è esonerato dal pagamento della quota per il relativo anno, è escluso qualsiasi rimborso ai soci che recedono.

- decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;



[A large, faint, handwritten mark resembling a long, curved line or a stylized signature, spanning diagonally across the page.]

- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione; contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri;
- morosità, qualora per almeno due esercizi successivi non sia pagata la quota associativa annuale.

Titolo IV) Organi della Associazione

Articolo 7) Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori;
- [gli organi di Controllo e di Revisione]

Articolo 8) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari.

Articolo 9) Le assemblee, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci.

Le loro deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

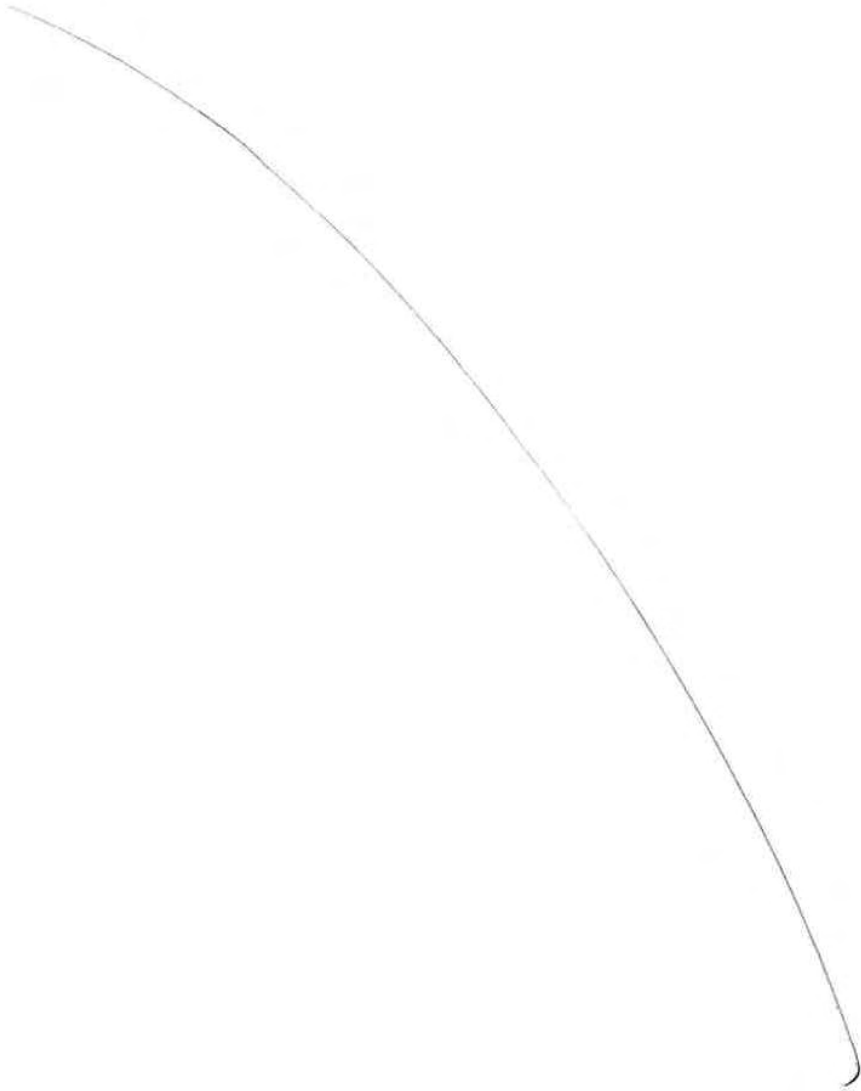
Articolo 10) Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà (1/2) dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo





diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, se preventivamente accettati dal socio, a ciascun socio con diritto di voto, almeno quindici (15) giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
- che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Ogni socio che non sia moroso nel versamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può delegare un altro socio.

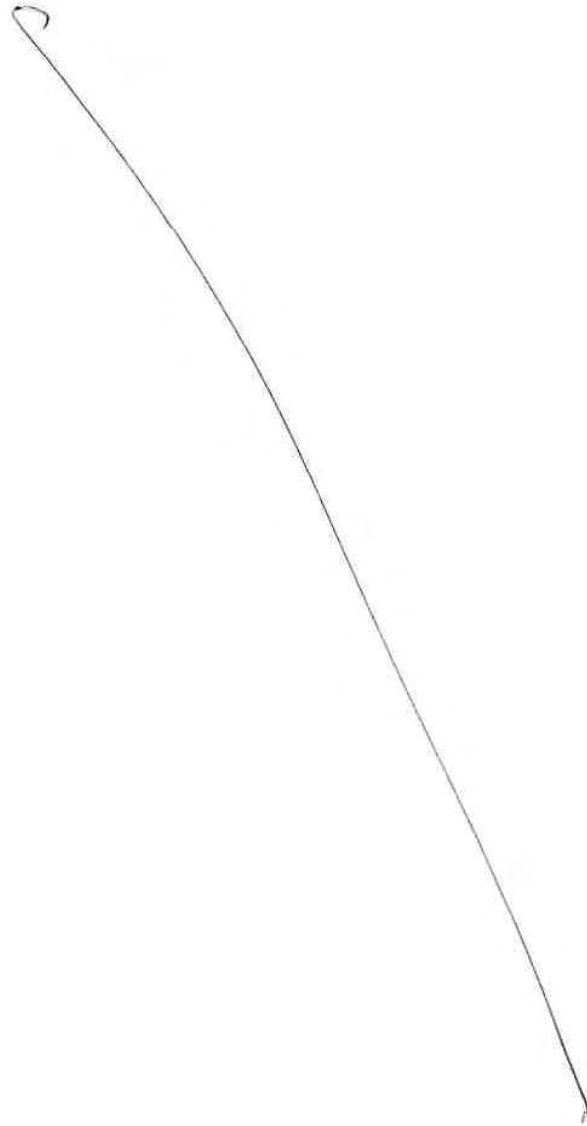
Ogni socio non può rappresentare per delega più di due (2) soci in situazioni ordinarie, più di tre (3) in quelle straordinarie.

E' ammesso il voto per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica.

Articolo 11) L'Assemblea ordinaria delibera:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, degli





Organi di Controllo e di Revisione] e del Collegio dei Probiviri,

sull'approvazione del bilancio;

- sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio Direttivo

L'assemblea dei Soci può conferire la nomina di Presidente Onorario a una o più personalità particolarmente meritevoli, che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi Organi.

Il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge.

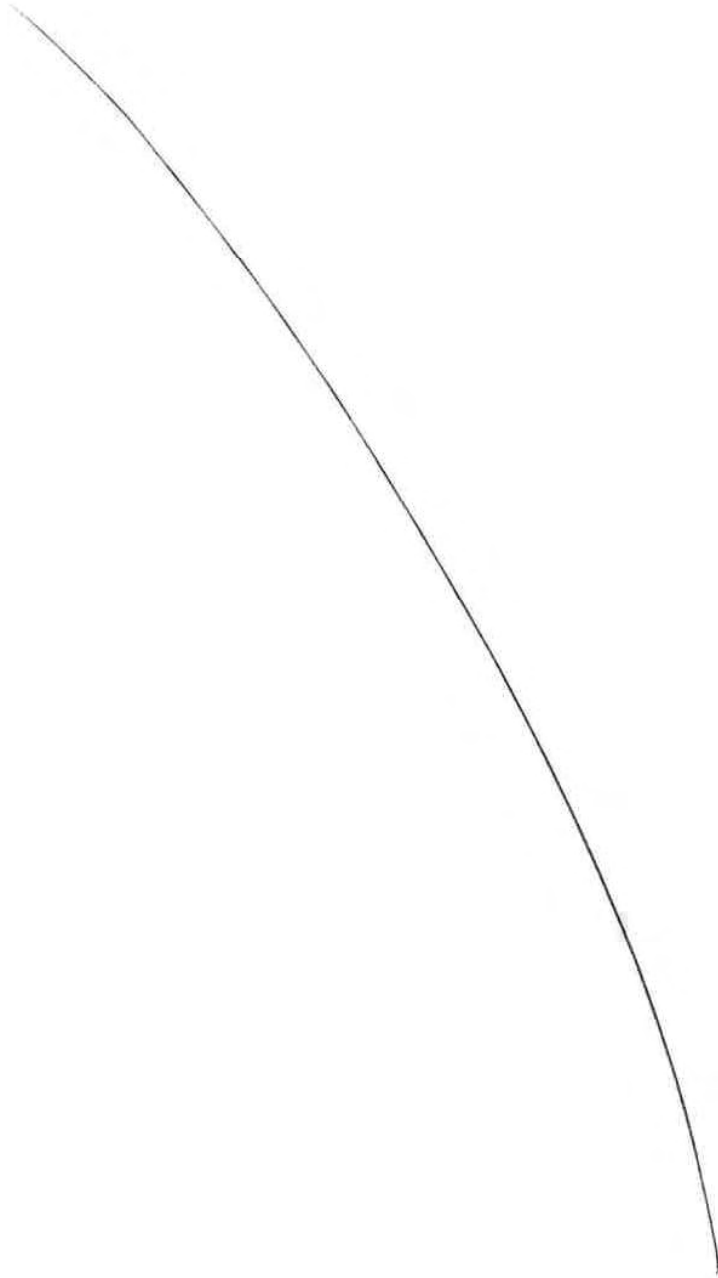
Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare: le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento anticipato volontario dell'Associazione, la nomina e la revoca dei Consiglieri, la nomina e revoca dei Revisori dei Conti e dei Probiviri [membri degli Organi di Controllo e di Revisione].

Articolo 12) Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati.

Le assemblee ordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi





sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega.

Articolo 13) Le assemblee straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati.

Le assemblee straordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 15) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

In mancanza di ambedue le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designate dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Dalle riunioni di Assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che ne costituisce l'Organo esecutivo e gestionale; esso composto da un minimo di nove (9) ad un massimo





[A large, faint, curved line, possibly a signature or a large mark, spanning across the middle of the page.]

di venticinque (25) membri, che durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo quelli tra i soci Fondatori qualificati come "promotori" nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, che ne rimangono membri "di diritto", non soggetti a decadenza.

Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.

Il Consiglio resta in carica per cinque anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione assembleare.

Articolo 17) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

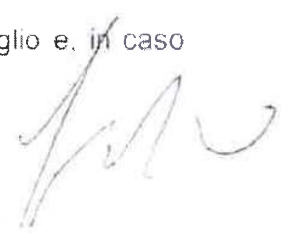
Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

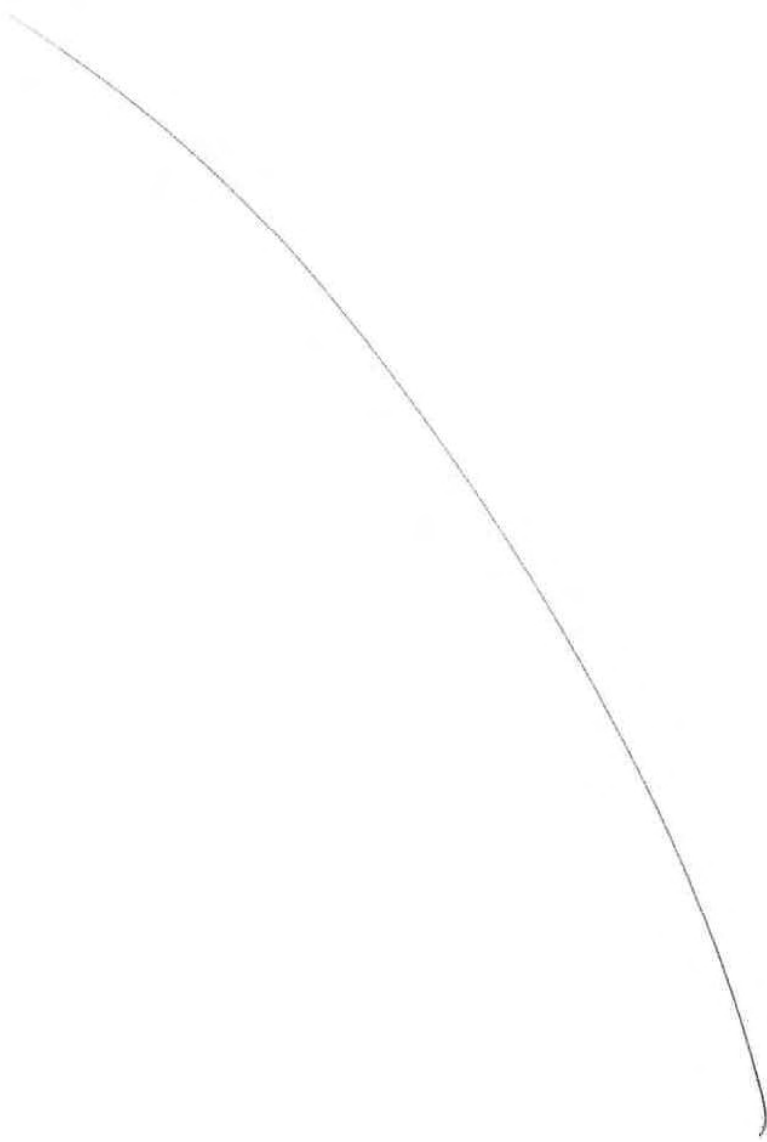
Il Consiglio Direttivo può inoltre avvalersi di altri soggetti, anche non soci, da interessare in qualità di esperti e con solo parere consultivo.

Il Presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e tra i Consiglieri che abbiano profonda conoscenza delle tematiche sanitario-solidaristiche ed umanitarie di cui l'Associazione si occupa.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or 'N' followed by a flourish, located in the bottom right corner of the page.



d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice-Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vice-Presidente fino alla data della successiva adunanza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri; ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

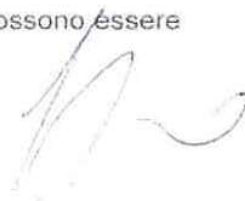
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

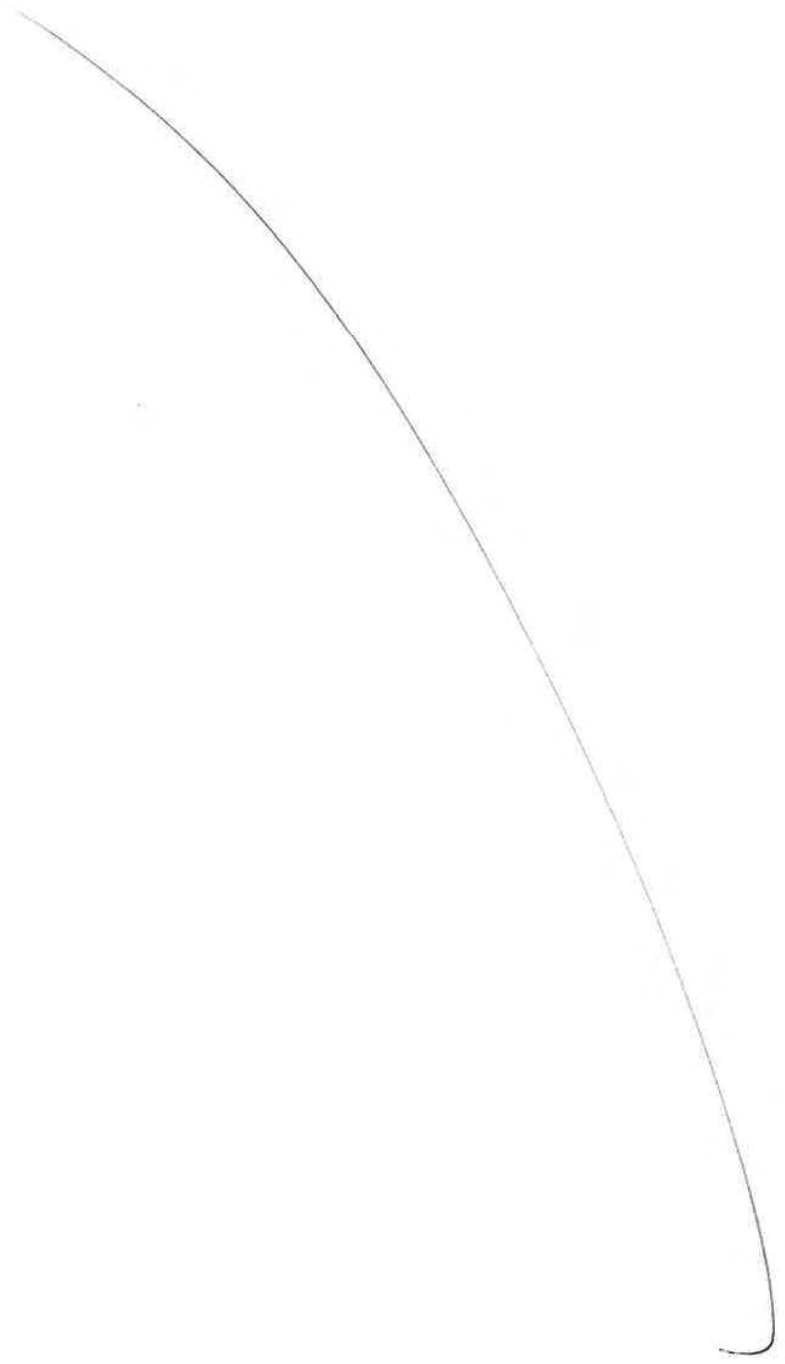
Articolo 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sito nel territorio dello Stato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci; allo stesso modo, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere







adottate mediante consultazione scritta, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, già previste in relazione alle assemblee dei Soci.

Il detto avviso dovrà essere inviato ai membri del consiglio a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, almeno otto (8) giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno tre (3) giorni prima della riunione.

Articolo 19) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

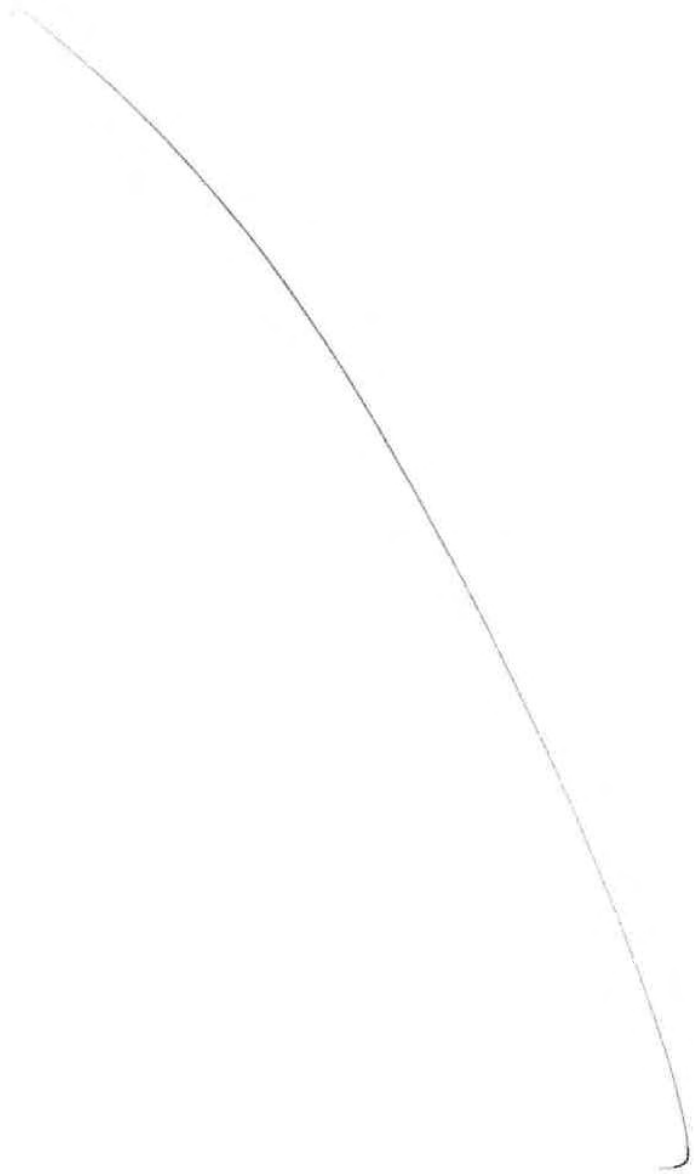
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Esso fissa il limite minimo degli importi annuali di associazione e procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati e di consulenti scientifici determinandone l'eventuale retribuzione; può incassare, amministrare e devolvere le sovvenzioni e i contributi ottenuti da persone ed Enti.

Articolo 21) Il Comitato Esecutivo, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Direttore e da non meno di quattro (4) e non più di sette (7) consiglieri, cui è delegata, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Direttivo dalla legge e dal presente Statuto, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell'Associazione, nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti





interni che stabiliscono le modalità operative dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono.

Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato deve assicurare regolari rapporti informativi.

Delle operazioni rilevanti poste in essere, il Comitato Esecutivo è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile successiva, ferma restando, in ogni caso, la validità dei provvedimenti adottati.

Di tutte le predette attività va predisposta, altresì, una relazione annuale da allegare al bilancio.

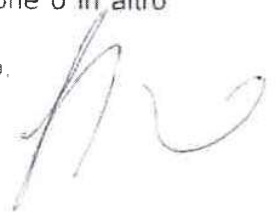
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ogni volta che questi lo ritenga necessario e può chiedere di essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

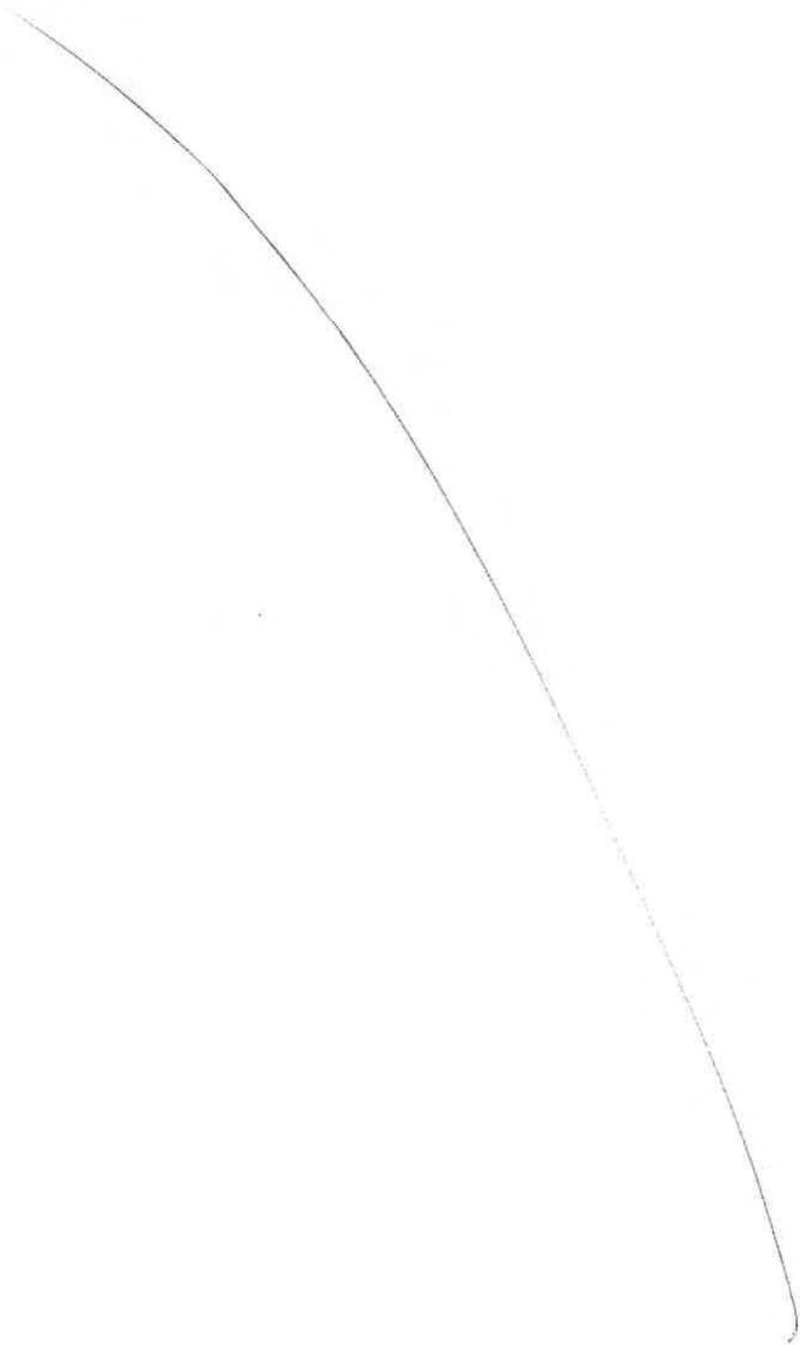
Le riunioni del Comitato Esecutivo, convocate dal Presidente e/o dal Vice-Presidente, con avviso spedito via telefax o per posta elettronica almeno quattro (4) giorni prima della riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente.

Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche altri soggetti invitati dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Comitato Esecutivo saranno tenute nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sito nel territorio dello Stato.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.



Le riunioni del Comitato Esecutivo saranno tenute con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste per il Consiglio Direttivo.

Articolo 22) L'appartenenza al Consiglio cessa per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;

- decesso

- decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere non partecipi a tre (3) riunioni del Consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo.

La deliberazione deve essere adottata dal Consiglio

Articolo 23) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori, composto di numero tre (3) membri

I Revisori vengono nominati ogni cinque (5) anni dall'Assemblea dei Soci, essi designeranno a loro volta colui che ricopre la carica di Presidente.

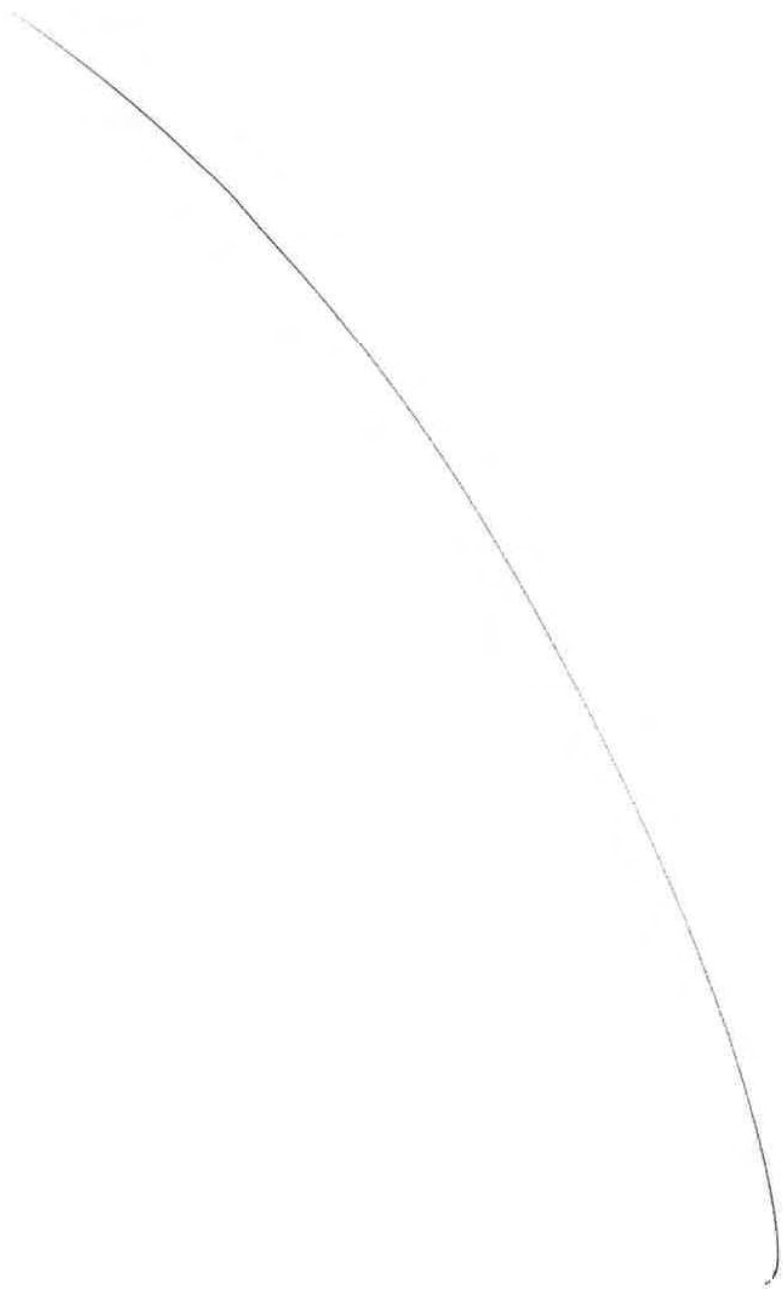
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale.

I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento adatto ad ispezione e controllo

Articolo 23bis) Qualora necessario per disposizioni di legge o per decisione dell'Assemblea, l'organo di controllo sarà composto da un solo membro (monocratico) o da un collegio di tre membri, soci o meno dell'Associazione, mentre la revisione dei conti sarà affidata a un Revisore Legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico in tali organi è incompatibile con la carica di consigliere ed è a titolo gratuito. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I membri degli organi di controllo e revisione partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta





della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

Articolo 24) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque (5) anni.

Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo e di qualunque altra controversia verificatasi in seno all'Associazione, che non sia per legge demandata ad altri organi giudiziari o amministrativi.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Titolo V) Bilancio Consuntivo e bilancio sociale

Articolo 25) L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il trenta giugno seguente.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

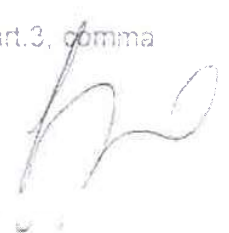
E' onere del Consiglio Direttivo redigere altresì il Bilancio Sociale relativo alle attività svolte nell'esercizio precedente, se obbligatorio per legge o se richiesto dall'assemblea dei soci.

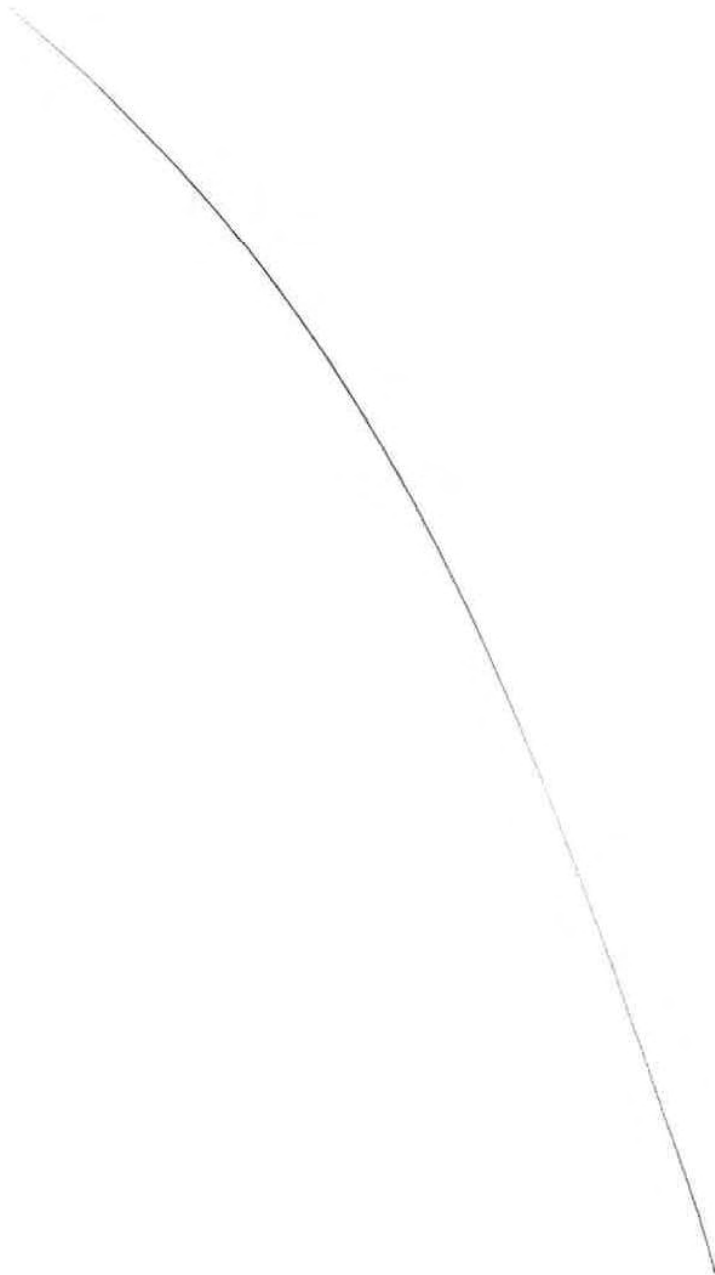
Titolo VI) Scioglimento

Articolo 26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa [Ente del Terzo Settore] avente il medesimo o analogo scopo o comunque ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma





190. della legge 23 dicembre 1996 n.662. [o l'organo di controllo preposto secondo le norme in vigore al momento dello scioglimento] salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Titolo VII) Norma transitoria e rinvio

Articolo 26-bis) L'efficacia delle seguenti norme del presente statuto

art. 1-bis

art. 4-bis

art. 23-bis

nonche delle parti tra parentesi quadre nel testo inserite nelle seguenti norme:

art. 5

art. 7

art. 11

art. 26

sarà subordinata alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 del D Lgs 117/2017, ovvero al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all'autorizzazione della commissione europea

Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle seguenti clausole statutarie.

art. 1.2

art. 5.1

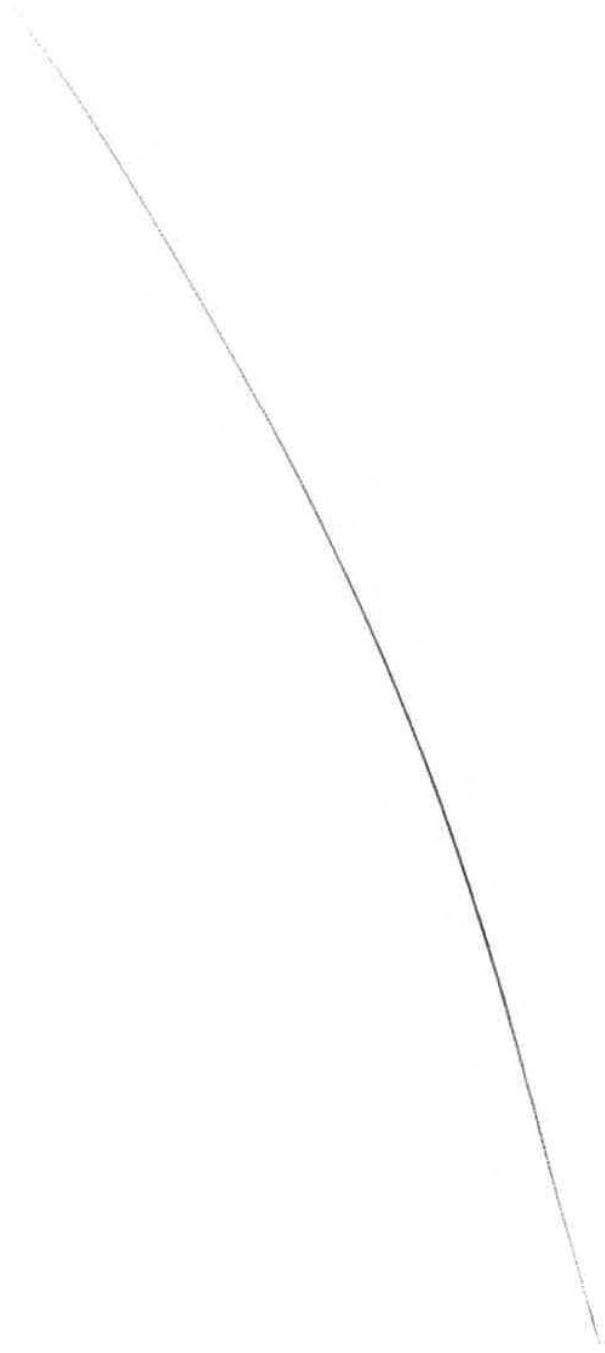
art. 6.3

art. 22

e delle espressioni utilizzate sino quel momento in quanto ONLUS (art. 10 D Lgs 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS).



Agencia de
Estadística
1997





Articolo 27) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI GERVASI

IL PRESIDENTE
DOTT. GIANCARLO UNGARO